



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 12/3/2007 n. 235

IX SETTORE-TUTELA DELL'AMBIENTE

Area Ecologia

Oggetto: AUTORIZZAZIONE N. 22/2007 del 08/3/2007. D.Lgs. 3 aprile 2006, art 210 – attività di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti speciali non pericolosi all'interno della Raffineria API di Falconara M.ma (AN), Via Flaminia 685. Rinnovo dell'autorizzazione regionale Decreto n. 132/AMB/SR del 29/04/2002 e successive modifiche e integrazioni provinciali D.D. n° 156 del 27/02/2006 e D.D. n° 622 del 28/6/2006

Ditta: PETROLTECNICA S.R.L.

P. IVA/C.F: 01508280409

Sede legale: VIA ROVERETA 32, CORIANO - (RN)

Sede dell'impianto: VIA FLAMINIA 685 – FALCONARA MARITTIMA – (AN)

DESTINATARI

☐ Ragioneria

☒ Settore IX

Ancona, 9 MAR. 2007

Il Dirigente del Settore
Ing Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" entrato in vigore il 29/4/2006;

VISTA la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002 e che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 152/2006 la Regione Marche, con DGR n. 896 del 31/7/2006, ha confermato tali deleghe alla Provincia;

VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti;

VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n° 270 del 10/09/2002, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, lett. h), del D.Lgs. 05/02/97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO che la ditta PETROLTECNICA S.R.L. è titolare dell'autorizzazione regionale Decreto n. 132/AMB/SR del 29/04/2002 e successive modifiche e integrazioni provinciali D.D. n° 156 del 27/02/2006 e D.D. n° 622 del 28/6/2006 per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti speciali non pericolosi all'interno della Raffineria API di Falconara M.ma (AN), Via Flaminia 685, fino al 23/4/2007;

VISTA la domanda presentata dalla ditta il 20/11/2006, prot. 99102 del 24/11/2006, con cui la stessa chiede il rinnovo dell'autorizzazione di cui in oggetto;

RITENUTO di procedere al rinnovo dell'autorizzazione;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. **Il rinnovo**, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, **per un periodo di 10 anni dalla data del presente atto**, dell'autorizzazione regionale Decreto n. 132/AMB/SR del 29/04/2002 e successive modifiche e integrazioni provinciali D.D. n° 156 del 27/02/2006 e D.D. n° 622 del 28/6/2006, con la quale la ditta PETROLTECNICA S.R.L., con sede legale in VIA ROVERETA 32, CORIANO (RN) e sede operativa in VIA FLAMINIA 685 – FALCONARA MARITTIMA, (AN) esercita l'attività di trattamento chimico-fisico (D9) dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi:



Provincia
di Ancona

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D9)	Quantità Max annua trattabile (m ³ /anno)
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE	
0501	rifiuti della raffinazione del petrolio	
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	2.850

II. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'attività deve essere conforme al progetto approvato dalla Regione Marche, deve essere svolta con il livello di efficienza previsto dal progetto e nel rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
- b) l'attività di trattamento deve essere svolta nell'impianto ubicato in Falconara M.ma (AN), all'interno dello stabilimento della ditta Raffineria API;
- c) l'autorizzazione è valida per l'attività di trattamento dei rifiuti speciali derivanti dal processo di centrifugazione, effettuato dalla Petroltecnica Srl con proprio impianto facente parte del ciclo produttivo della Raffineria API e avente come oggetto i semilavorati provenienti dallo stabilimento della Raffineria API di Falconara M.ma;
- d) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti dovranno essere quelle indicate rispettivamente al punto I. del presente atto, ed ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata alla Provincia di Ancona – IX Settore Tutela dell'Ambiente;
- e) è vietato lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti al di fuori delle tipologie definite dal presente atto se non preventivamente autorizzati;
- f) la frazione dei rifiuti provenienti dal trattamento (Rifiuto stabilizzato – solidificato con leganti idraulici) dovrà essere smaltita con i codici CER: **19 03 04* - 19 03 05 - 19 03 06* - 19 03 07** previa presentazione di apposita convenzione, presso gli impianti di smaltimento idonei ed autorizzati ai sensi e nel rispetto della vigente legislazione in materia;
- g) i movimenti di carico e scarico dei rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione del rifiuto, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 152 del 3/4/2006;
- h) al soggetto autorizzato è fatto obbligo di assicurare la regolare tenuta di un registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. n. 152 del 3/4/2006;
- i) la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- j) è vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.lgs. 152/2006;
- k) è vietata qualsiasi forma di sub-appalto dell'attività di trattamento autorizzata con il presente atto;
- l) la ditta è tenuta ad effettuare entro il **31 gennaio e il 31 luglio** di ogni anno la **comunicazione** sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di trattamento nel semestre precedente, secondo lo schema approvato dalla Regione Marche con DGR n. 144 dell'11/02/2003;
- m) la ditta deve prestare, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, **la garanzia finanziaria pari ad € 77.000,00 (settantasettemila/00) con validità fino alla data di scadenza del presente atto o in alternativa a 5 anni con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza**, per la copertura:
 - dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alla verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
 - dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;



Provincia
di Ancona

- dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
- dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
- dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative;

In caso di mancato rinnovo nei termini previsti la presente autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006.

Tale garanzia deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto. La fideiussione deve essere valida fino ad almeno due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; durante tale periodo la Provincia può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze e ai danni verificatisi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione (D.G.P. n. 270 del 10/09/2002 punto 5 lett.a).

La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 270 del 10/9/2002 e con Determinazione Dirigenziale del IX Settore n. 184 del 27/2/2007.

- III. L'autorizzazione regionale Decreto n. 132/AMB/SR del 29/04/2002 e successive modifiche e integrazioni provinciali D.D. n° 156 del 27/02/2006 e D.D. n° 622 del 28/6/2006, relativa all'esercizio dell'attività, deve intendersi revocata e sostituita dal presente atto.
- IV. La ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di recupero di rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.
- V. L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006.
- VI. Tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.lgs. 152/2006, nonché le norme regolamentari e tecniche previgenti ad esso dovranno essere rispettate come parte integrante del presente atto sino all'adozione di specifiche norme adottate in attuazione del succitato D.lgs. 152/2006.
- VII. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VIII. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;



- X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto assegnandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il geom. Gabriele Filomena.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. OF.01.16.024 completa.

Il Responsabile del Procedimento
Gabriele Filomena

Il Dirigente del IX Settore
Ing. Massimo Sbriscia

AF/gf

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia del IX Settore e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.